



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotone
SHËN KOLLI

Ordinanza n. 21 del 13/11/2020

**Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.
Proroga sospensione delle attività scolastiche in presenza dal 16.11.2020 al 03/12/2020.**

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020 ;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotone SHËN KOLLI

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, che ha collocato la Regione Calabria nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del documento di prevenzione e risposta al virus Covid-19, alla quale si applicano le misure di contenimento previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

- le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate per l'emergenza COVID – 19;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 19 del 05.11.2020, ad oggetto: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO - " CHIUSURA SCUOLE";

Considerato:

- che, come risulta dai dati epidemiologici divulgati quotidianamente dalla Regione Calabria nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Crotone, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio ha visto negli ultimi giorni un significativo incremento;

Attesa l'assenza, allo stato attuale, di un'autosufficienza da parte dell'ASP di Crotone nell'attività di processamento dei tamponi molecolari eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Crotone, con conseguenti lungaggini imputabili alla congestione nell'attività di processazione demandata a laboratorio facente capo ad altra struttura pubblica regionale;

Rilevato che la sopra esposta criticità, nelle more dell'attività di processamento e sino all'esito del tampone molecolare, non consente all'ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria e di attuare i processi di sorveglianza attiva, con conseguente impossibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale;

Preso atto:

- che questi ritardi espongono a grave rischio la popolazione residente, in quanto può verificarsi che soggetti già risultanti contagiati, in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi), non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

- che le richiamate lungaggini nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche riguardanti i c.d. "contatti stretti" non permettono di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla presenza di eventuali casi all'interno delle scuole, non agevolmente rilevabili avuto riguardo all'alto tasso di soggetti c.d. positivi asintomatici;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, prorogare sino al 03/12/2020 la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di San Nicola dell'Alto in presenza, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotone SHËN KOLLI

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
1) che, a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, prorogare sino al 03/12/2020 la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di San Nicola dell'Alto in presenza, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedura di propria competenza;
 - 2) Prefettura di Crotone;
 - 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
 - 4) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
 - 5) Stazione Carabinieri di San Nicola dell'Alto.

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/11/2020

IL SINDACO

Dott. Scarpelli Francesco

firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente